

STATUTO

**GIUSEPPE CAPPELLETTI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLOGNOLA AI COLLI VR VIA XXIV
MAGGIO 76

Numero REA: VR - 252529

Codice fiscale: 02650250232

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

	Iniziando la trattazione degli argomenti in discussione, il	
	Presidente espone le ragioni per le quali ritiene di proporre all'assemblea delle modifiche al testo dell'attuale statuto al fine di cogliere l'opportunità di adeguare le regole del proprio funzionamento alla nuova normativa in materia di società cooperativa. Alla luce di queste considerazioni, il Presidente propone di adottare delle nuove norme che regoleranno la società e le illustra analiticamente ai presenti poichè esse comportano un'intera nuova disciplina. L'assemblea, udito quanto sopra, dopo breve discussione, all'unanimità, per alzata di mano, delibera - di modificare la denominazione sociale da "Giuseppe Cappelletti Cooperativa Sociale a r.l." in "Giuseppe Cappelletti Società Cooperativa Sociale onlus"; - di approvare il seguente nuovo statuto sociale: "STATUTO TITOLO I Denominazione - Sede - Durata Art. 1 - Denominazione - E' costituita una cooperativa sociale di produzione e lavoro denominata "Giuseppe Cappelletti Società Cooperativa Sociale onlus" Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI, libro V, del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata. Alla Cooperativa si applicano le disposizioni della L. n. 381/1991 e successive integrazioni e modificazioni, relative alla disciplina delle cooperative sociali e, altresì, le disposizioni previste dalla L. n. 142/2001 con successive integrazioni e modificazioni, per quanto concerne la riforma dell'istituto del Socio lavoratore. Art. 2 - Sede - La Cooperativa ha sede in Colognola ai Colli (VR). La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione abilitato alle conseguenti dichiarazioni necessarie presso l'Ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai Soci decidere il trasferimento della sede in un comune diverso da quello indicato. Con decisione del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa potrà istituire o sopprimere sedi operative, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza e succursali, sia in Italia sia all'estero. Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal Libro Soci. Art. 3 - Durata - La cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2025.	

Il termine potrà essere prorogato, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

Scopo e Oggetto

Art. 4 - Scopo -

La cooperativa sociale e di lavoro, con riferimento ai principi e al metodo della mutualità, senza finalità di speculazione privata, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e cristiana, e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'attivazione di servizi sociali ed educativi.

In particolare la Cooperativa, traendo la sua ragion d'essere e la sua ispirazione ideale dal patrimonio valoriale cristiano e dalle indicazioni magisteriali, e radicandosi nell'oggi della comunità sociale ed ecclesiale, ha come scopo quello di contribuire alla formazione globale della persona, così da aiutarla a rispondere ai suoi radicali bisogni di senso e ad attivarsi in modo creativo, propositivo e solidale nelle dinamiche della "città dell'uomo".

E' inoltre scopo dei soci realizzare - ai sensi della legge 27/2/85 n. 49 - la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori, nonchè conseguire - in coerenza con le finalità sociali della cooperativa - le migliori condizioni sociali ed economiche avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative degli stessi soci.

Art. 5 - Oggetto -

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa intende svolgere le seguenti attività:

- a) la promozione e la gestione di strutture educative e scolastiche per minori anche con disagi psicofisici e sociali;
- b) l'organizzazione di percorsi formativi e culturali, corsi di apprendimento, convegni di studio e di ricerca a favore di giovani, adulti ed anziani con attenzione alle necessità della comunità cristiana e civile;
- c) l'organizzazione di stages per l'avvio al lavoro di persone disoccupate interessate all'acquisizione di competenze nei settori nei quali la Cooperativa opera;
- d) l'esercizio di attività di consulenza pedagogico-educativa nei confronti di genitori, nuclei familiari, enti pubblici e privati operanti nel campo dei servizi sociali, educativi e scolastici;
- e) l'animazione e la conduzione di centri ricreativi, sportivi, teatrali, di turismo sociale e del tempo libero in genere;
- f) la gestione di centri per l'infanzia e di comunità per minori e per persone appartenenti alle fasce deboli della società, sia in forma residenziale che semiresidenziale;
- g) la produzione di manoscritti, pubblicazioni e libri su tematiche inerenti le attività della Cooperativa;
- h) l'acquisto di prodotti e servizi connessi alle attività sopra indicate, compresi i servizi di trasporto alunni.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente attinenti ai medesimi, nonchè, fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:

- a) stipulare convenzioni con enti pubblici, privati e religiosi per l'assunzione di servizi di cui all'oggetto sociale;
- b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- c) costituire ed essere socia di società per azioni, a responsabilità limitata, anche cooperativa, fondazioni ed organismi non profit, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;
- d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo - in base alla legislazione vigente - una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico, sotto ogni forma.

La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione o il potenziamento dell'impresa sociale e si propone, altresì, di adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammmodernamento dell'impresa sociale.

TITOLO III

Soci

Art. 6 - Compagine sociale -

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci della Cooperativa coloro che ne condividono gli scopi e che per la loro attitudine e specializzazione professionale diano un contributo costruttivo al raggiungimento degli scopi della Cooperativa.

In particolare possono essere soci:

- a) Soci lavoratori: coloro che intendono collaborare al raggiungimento degli scopi sociali mediante apporti di lavoro od esercitando attività di consulenza o assistenza.
- b) Soci volontari: coloro che, per spirito di solidarietà, intendono collaborare alle attività sociali a titolo gratuito. Ai Soci volontari è riconosciuto solo il diritto di rimborso delle spese sostenute.

Essi non possono superare la metà del numero complessivo dei

Soci e sono indicati in una sezione speciale del Libro dei

Soci.

c) Soci sovventori: coloro che, ai sensi dell'art. 4, Legge n. 59/1992, investono capitali nell'impresa senza avvalersi delle prestazioni istituzionali di questa.

d) Soci in formazione: coloro che sono ammessi in funzione dell'interesse alla loro formazione oppure nella prospettiva di un loro inserimento lavorativo nella Cooperativa. I soci così riconosciuti non possono superare un terzo del numero totale dei Soci. Al socio in formazione spetta il diritto di partecipare alle Assemblee, non ha diritto di voto, non gode del ristorno dell'utile, non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione. Al termine di un periodo di un anno egli è ammesso a godere i diritti che spettano ai soci lavoratori.

e) Soci onorari: coloro che, con la loro attività, si sono distinti in modo particolare per il conseguimento delle finalità educative proprie della Cooperativa.

Possono inoltre essere soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società, comunque mai superiore ai limiti di legge.

Possono essere altresì socie le persone giuridiche, gli enti e gli organismi che operano in settori affini o di interesse della cooperativa e che intendono operare per il finanziamento e lo sviluppo delle attività della medesima.

Art. 7 - Ammissione dei soci -

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione che dovrà contenere:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza - per le persone fisiche;

b) denominazione, sede, legale rappresentante, data di costituzione e copia della deliberazione di adesione dell'organo competente - per i soggetti diversi dalle persone fisiche;

c) l'indicazione dell'apporto che s'intenda dare nella Cooperativa, in conformità al presente Statuto ed all'apposito regolamento;

d) l'ammontare della quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore, nè superiore ai limiti fissati dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere e condividere il patrimonio di valori umani e cristiani che caratterizza la Cooperativa;

f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

g) l'accettazione esplicita della Clausola compromissoria di cui all'articolo 32 del presente Statuto.

Alla domanda di ammissione, l'aspirante Socio alleggerà copia di ricevuta comprovante, a titolo di sottoscrizione di quota sociale, il versamento od il conferimento di beni o crediti per un valore minimo, che è fissato in euro 25,82 (venticin-

que e ottantadue).

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti prescritti, l'inesistenza di cause di incompatibilità e valutati i motivi che hanno determinato la domanda dell'interessato, delibera in merito.

In caso di accoglimento di una o più domande di ammissione di nuovi Soci lavoratori, la delibera del Consiglio deve precisare se trattasi di assegnazione a specifica categoria di Socio in formazione.

La delibera di ammissione dev'essere comunicata all'interessato, ma sarà annotata nel Libro dei Soci e diventerà efficace dalla data della delibera stessa solo dopo che il nuovo ammesso abbia effettuato il versamento di cui al successivo art. 18.

Trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto la delibera s'intende nulla.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni agli interessati. In questo caso essi possono chiedere, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, quando non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della convocazione normale immediatamente seguente.

In sede di relazione al Bilancio, il Consiglio di Amministrazione illustra le ragioni delle delibere assunte relativamente all'ammissione dei nuovi Soci.

Art. 8 - Rapporto mutualistico e/o lavorativo del Socio in cooperative ed imprese concorrenti -

È fatto divieto ai Soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro sia autonomo che subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro ed in considerazione delle caratteristiche della tipologia del lavoro instaurato, può autorizzare il Socio lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di Socio, presso altre cooperative.

Art. 9 - Obblighi e diritti dei soci -

I soci sono obbligati:

- a) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni sociali;
- b) ad effettuare tutte le prestazioni necessarie ed idonee al raggiungimento degli scopi della Cooperativa in relazione alle singole gestioni sociali.

Il contenuto di tali obblighi, le modalità di adempimento e

le sanzioni per inadempienza saranno stabilite in appositi

regolamenti da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

Ogni Socio è comunque responsabile per gli obblighi sociali limitatamente alla quota sottoscritta.

I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dal Consiglio di amministrazione notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Le decisioni dei Soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai Soci che non vi hanno consentito entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel Libro delle decisioni dei Soci.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio -

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, nonché per liquidazione o fallimento del Socio persona giuridica.

Art. 11 - Recesso -

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che, previo preavviso conforme a quanto stabilito dal CCNL adottato dalla cooperativa, intenda proseguire nelle attività di lavoro nell'ambito della cooperativa stessa o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Inoltre il socio può recedere per giustificato motivo la cui valutazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il recesso è esercitato mediante idonea comunicazione alla Cooperativa, effettuata tramite lettera raccomandata; in nessun caso il recesso può essere parziale.

È legittimo il recesso del socio esercitato a norma dell'art. 2473 c.c..

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Il recesso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 2532 c.c..

Il Socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di carenza dei presupposti per il legittimo recesso, può ricorrere alla procedura di conciliazione secondo l'art. 32 dello Statuto.

Art. 12 - Esclusione -

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non adempia alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali in modo da non consentire la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale, o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

c) che, non espressamente autorizzato, svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

d) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro o dal rapporto mutualistico;

e) nel caso previsto dall'art. 2533, comma 1, n. 2, c.c., in particolare per la mancata partecipazione a due riunioni consecutive di Assemblea, senza giustificato motivo;

f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa;

g) negli altri casi previsti dallo Statuto.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2533 c.c..

Art. 13 - Tutela del socio receduto o escluso -

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai Soci mediante lettera raccomandata entro 30 giorni dalla loro data.

Contro la delibera di esclusione il Socio può instaurare procedura di conciliazione, secondo le modalità di cui all'art. 32, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. La proposizione dell'istanza, comunque, non ha effetto sospensivo del provvedimento di esclusione.

Art. 14 - Effetti conseguenti allo scioglimento del rapporto sociale -

I soci receduti ed esclusi, nonché gli eredi del socio defunto, hanno diritto:

a) al rimborso del valore della quota effettivamente versata;

b) al rimborso delle altre somme versate a titolo di prestito.

La liquidazione avrà luogo sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio, in ogni caso in misura non superiore al valore nominale delle somme versate aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del presente Statuto.

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso per iscritto mediante raccomandata da recapitarsi, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dallo scioglimento del rapporto. Inoltre gli eredi del socio deceduto dovranno presentare atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione disporrà del pagamento entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sia verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Le somme indicate ai commi precedenti, per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno de-

volute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai fondi di riserva indivisibile.

Art. 15 - Soci sovventori -

I conferimenti effettuati dai Soci sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente Statuto. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

A ciascun Socio sovventore sarà attribuito 1 voto. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai Soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti spettanti ai Soci cooperatori e ai Soci sovventori.

L'esercizio del diritto di voto del Socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulti iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati Consiglieri.

I Consiglieri scelti tra i soci sovventori non possono comunque essere superiori ad un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento).

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito secondo il valore nominale, eventualmente rivalutato.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei Soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

La trasferibilità delle azioni nominative dei Soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di liquidazione della Cooperativa, le azioni dei Soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote degli altri Soci.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello degli altri soci.

Art. 16 - Soci lavoratori, trattamento normativo ed economico

Il trattamento economico e normativo dei Soci lavoratori di cui alla L. n. 142 del 2001, è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i Soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i Soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del la-

voro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi

collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del Socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei Soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del Socio medesimo. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

Patrimonio Sociale

Art. 17

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote di valore non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
- b) dal fondo per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4, comma 1, Legge 59/92;
- c) dalla riserva legale, costituita dall'accantonamento degli utili di gestione;
- d) da eventuali fondi di riserva straordinaria;
- e) da fondi costituiti da cespiti acquisiti gratuitamente, lasciti, donazioni e contributi di qualsiasi natura, fondi di dotazione e similari;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Le riserve sono indivisibili e destinate a coprire eventuali perdite ed all'eventuale reintegrazione del capitale sociale; non possono essere ripartite tra i Soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento.

Art. 18 - Quote sociali -

Le quote di capitale non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo di sorta.

Le quote di capitale sociale sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno euro 25,82 (venticinque e ottantadue) all'atto della sottoscrizione;
- b) la restante parte nei termini da stabilirsi con apposito

Regolamento interno.

Art. 19 - Esercizio sociale e distribuzione degli utili -

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, siano indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Le valutazioni patrimoniali dovranno essere fatte secondo legge e con criteri di oculata prudenza.

I dati relativi all'attività svolta con i Soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, dovranno essere riportati separatamente.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro i termini di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili di gestione destinandoli come segue:

- 1) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale comunque indivisibile;
- 2) una quota determinata secondo le misure e le modalità previste dalla Legge n. 59/92 ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- 3) ai Soci, quale dividendo, in quote ragguagliate al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, ma in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- 4) ai fondi indivisibili tra i Soci a copertura di rischi particolari od a previsione di eventuali oneri futuri;
- 5) a remunerazione dei Soci sovventori, per un importo pari al dividendo da riconoscere ai Soci operatori aumentato del 2%;
- 6) ad eventuali trattamenti economici aggiuntivi (ristorni per i Soci lavoratori), nei limiti e con le modalità previste dalle norme speciali per la cooperazione, come pure nei limiti e con le modalità adottate dal regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci;
- 7) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- 8) quanto residua al fondo di riserva straordinaria.

Eccetto che per i punti 1) e 2), l'Assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibile.

In particolare, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi, né remunerare il capitale sotto altre forme, in misura superiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto sociale;

b) non potrà distribuire le riserve fra i Soci durante la vi-

ta della Cooperativa né in caso di scioglimento;

c) dovrà provvedere alla devoluzione del patrimonio residuo, in caso di liquidazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, o secondo le altre modalità previste dalla legge, dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato, nonché i dividendi eventualmente maturati.

Art. 20 - Provvedimenti in caso di perdita -

In momenti di particolare difficoltà della Cooperativa, i Soci che apportano il loro lavoro possono - validamente e pro tempore - rinunciare a parte del proprio trattamento economico, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché previa deliberazione da parte dell'Assemblea di un piano di crisi.

Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

All'Assemblea dev'essere sottoposta una relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della Cooperativa, con le osservazioni, ove nominato, del Collegio dei Sindaci; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della Cooperativa almeno 8 giorni prima dell'Assemblea, perché i Soci possano prenderne visione.

Nell'Assemblea il Consiglio di Amministrazione deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se, entro l'esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio, deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza, il Consiglio di Amministrazione e, se nominati, i Sindaci devono chiedere al Tribunale di Verona che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal Bilancio.

Se, per la perdita di cui sopra, il capitale risulta completamente eroso, il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza indugio l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo di legge.

TITOLO V

Organi sociali

Art. 21

Sono Organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci - se nominato.

Art. 22 - Assemblea dei soci - competenze -

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta ogni anno,

per l'approvazione del bilancio, entro i termini di legge, oppure quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e/o anche quando il Collegio dei Sindaci o almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, nonché quando occorra deliberare nei casi previsti dalla legge e per:

- a) nominare le cariche sociali;
- b) stabilire il compenso dei Consiglieri, degli eventuali Sindaci e Liquidatori;
- c) approvare i regolamenti interni;
- d) trattare ogni altro argomento posto all'ordine del giorno che non sia riservato espressamente dalla legge o dal presente statuto alla competenza di altro organo sociale;
- e) approvare le modifiche dello statuto, compresa l'eventuale proroga della durata della Cooperativa.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea sarà convocata a cura del Consiglio di Amministrazione, a mezzo di avviso contenente la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'adunanza. Tale avviso dev'essere affisso presso la sede sociale almeno 8 giorni prima della data fissata e, in pari tempo, deve pervenire a tutti i Soci al recapito risultante dal Libro dei Soci, tramite un mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicata anche la data della seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la precedente.

Se richiesta regolarmente da soci o sindaci, dovrà provvedersi alla convocazione entro e non oltre 20 giorni dalla data della richiesta stessa.

Art. 23 - Quorum di costituzione e di deliberazione -

In mancanza dell'adempimento delle formalità di convocazione di cui al precedente articolo, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Le assemblee sono valide, inoltre, qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati: nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportino il maggior numero di voti.

L'assemblea stabilirà le modalità delle votazioni, è comunque esclusa la votazione segreta.

Art. 24 - Diritto di voto, deleghe, presidenza -

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'am-

montare della quota sottoscritta; il socio può farsi rappresentare soltanto da un altro socio - avente diritto di voto, ma esclusi i sindaci e gli amministratori -, mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare solo 1 altro socio. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o, in loro assenza, da altro Socio eletto dagli intervenuti.

Art. 25 - Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri da 5 a 9 eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per il periodo stabilito al momento della nomina, ovvero fino a revoca o dimissioni.

Spetta all'Assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale -se nominato-, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi componenti che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

In mancanza di competente determinazione, ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa, nell'esercizio delle loro mansioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella relativa deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno dei Consiglieri, oppure ad un Comitato Esecutivo appositamente costituito con delibera dello stesso Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza - tramite lettera, fax o e-mail e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni sono palesi.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, in ordine agli atti ed alle operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro, spetta di:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci;
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- c) redigere i bilanci consuntivi e, eventualmente, preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che

deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti

nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;

d) compilare i regolamenti interni previsti dalla legge o dallo statuto;

e) stipulare qualsiasi atto negoziale inerente all'attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito;

g) conferire procure speciali, ferma la facoltà di delegare i poteri di firma e il compimento di specifici atti attribuita al Presidente dal successivo art. 27 dello Statuto;

h) amministrare il personale della Cooperativa fissandone le mansioni e la retribuzione e quant'altro demandato alla sua responsabilità dal Regolamento dei Soci lavoratori e dal CCNL applicato;

i) deliberare a norma del vigente Statuto circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;

l) mutare, eliminare e/o istituire le sedi amministrative ed operative.

Art. 26 - Cooptazione di consigliere -

Qualora venga a mancare un Consigliere di Amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di Soci alla quale apparteneva il Consigliere da sostituire.

Il Consigliere cooptato rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito a meno che, nella prima Assemblea utile, venga deliberata la nomina sostitutiva o la conferma.

Art. 27 - Il Presidente -

Il Presidente è il rappresentante legale della Cooperativa dinanzi a terzi ed in qualunque stato e grado di giudizio; gli spetta, inoltre, ogni potere di firma.

Egli perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone la relativa quietanza liberatoria. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa,

presso qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in

qualsunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri, ma soltanto per singoli atti, nonché per gruppi o categorie di atti, al Vice-Presidente o ad un Consigliere, nonché - con speciale procura - a soci e non soci della Cooperativa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui competenze spettano al VicePresidente.

Art. 28 - Collegio dei Sindaci e controllo contabile -

Il Collegio dei Sindaci è obbligatoriamente nominato qualora normative di legge lo prescrivano.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di legge, durano in carica per il periodo stabilito dalla legge e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Qualora nominato, il Collegio dei Sindaci esercita il controllo contabile nell'eventualità che la Cooperativa vi sia obbligatoriamente soggetta.

La Cooperativa ha facoltà di nominare un Revisore Contabile con compiti di controllo contabile, qualora non sia obbligatoria la nomina del Collegio dei Sindaci.

Art. 29 - Azione sociale di responsabilità esercitata da soci

L'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci può essere esercitata secondo legge.

TITOLO VI

Scioglimento e liquidazione

Art. 30 - Nomina dei liquidatori -

La Cooperativa potrà sciogliersi anche prima del termine fissato, oltre che nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, quando lo scioglimento sia votato dalla maggioranza di almeno i tre quinti dei Soci presenti e rappresentati in un'Assemblea straordinaria convocata espressamente allo scopo.

L'assemblea che delibera per lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.

Art. 31 - Destinazione dell'attivo di liquidazione -

In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione è destinato, dedotto soltanto il capitale effettivamente versato da rimborsare ai Soci, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VII

Disposizioni generali

Art. 32 - Clausola compromissoria -

I Soci sono obbligati ad esperire preventivamente una procedura di conciliazione in merito ad ogni controversia tra Soci nonché tra Cooperativa e Soci quando insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto o nei regolamenti. Sono escluse da tale previsione le vertenze relative a rapporti di lavoro che sono affidate alle procedure conciliative previste dalla normativa del lavoro e dalle leggi speciali in materia di soci lavoratori.

È fatto obbligo di devolvere la questione alla Camera di Commercio di Verona, conformemente agli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. n. 5/2003.

Rientrano nella presente norma anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

Preclusa o fallita la procedura di conciliazione, i Soci sono obbligati a rimettere a decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci nonché tra Cooperativa e Soci quando insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti o derivanti dalle deliberazioni legalmente prese, fatta eccezione per le questioni inerenti diritti indisponibili.

L'istanza per la nomina degli arbitri del giudizio arbitrale va rivolta al Presidente del Tribunale di Verona.

Per ogni singola controversia si provvede, con la partecipazione degli arbitri e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo da parte del giudice, nonché le norme e i termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Il giudice arbitrale decide secondo diritto.

Si richiamano, in quanto compatibili, gli articoli in materia di arbitrato del D.Lgs. n. 5/2003 (titolo V, articoli da 34 a 37).

Art. 33 - Modificazioni -

La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta l'automatica messa in liquidazione.

Le clausole mutualistiche previste dal presente Statuto - in particolare agli artt. 17, 19 e 33 - sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 34 - Disposizione finale -

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, della legge 381/91 e della legislazione speciale sulla cooperazione mutualistica."

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciotto e minuti trenta.